

PRESIDI E CONTROLLI INTERNI PER LA CORRETTA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Avv. Vincenzo Tucci

Head of Global Procurement Gruppo Enel

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 e successive sue modifiche hanno introdotto la responsabilità amministrativa societaria per alcuni specifici reati (concussione, corruzione, frode in danno di pubblici ufficiali sia in Italia che all'estero, reati societari, ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza, reati contro la personalità individuale, reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati di riciclaggio).

ENEL - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del lavoro dei propri dipendenti, delle aspettative dei propri azionisti e della posizione e dell'immagine propria e delle società controllate - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'implementazione di un modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs 231/2001 finalizzato a prevenire il rischio di commissione di tali reati.

L'iniziativa, che fa seguito all'adozione nell'ambito del Gruppo di un Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che tale modello - al di là delle prescrizioni del D.Lgs 231/2001 che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di ENEL, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n.231/2001.

Il suddetto modello organizzativo è stato predisposto da ENEL tenendo presenti le prescrizioni del D.Lgs 231/2001, le linee guida in materia elaborate da associazioni di categoria nonché l'esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati e le Federal Sentencing Guidelines emanate il 1° novembre 1991.

Pilastrini fondamentali del modello sono:

- la comunicazione e la formazione a tutti i collaboratori interessati;

- l'analisi e predisposizione di sistemi di controllo per le attività a rischio;
- la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un organismo, il Compliance Officer, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- la previsione di attività di verifica e analisi della documentazione delle operazioni a rischio da parte del management.

LE TIPOLOGIE DEI REATI CORRUTTIVI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Il modello adottato da Enel provvede a fornire una breve descrizione dei reati presupposto - la cui commissione sta all'origine della responsabilità amministrativa dell'ente - ed in particolare, per quanto qui d'interesse, dei reati corruttivi nei confronti della P.A. di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n.231/2001.

1. *Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.).*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: accelerare i tempi per la conclusione di un *iter autorizzativo* di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: non irrogare una sanzione amministrativa a seguito dell'accertamento di una condotta illecita), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (ad esempio: comunicare ad un esponente aziendale l'imminenza di una visita ispettiva in azienda).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

2. *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.).*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o avere ommesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

3. *Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.).*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

4. *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.).*

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del D.Lgs 231/2001, le ipotesi di reato di corruzione e concussione summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

- (i) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- (ii) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- (iii) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- (iv) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

(v) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

(vi) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le sanzioni applicabili all'ente nell'ipotesi di commissione dei reati nei rapporti con la P.A. possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 800 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000,00) e di natura interdittiva.

Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal D.Lgs 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Se non sorgono particolari dubbi interpretativi in relazione alla definizione di

"funzione legislativa" e "funzione giudiziaria", il legislatore ha invece precisato che agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

La definizione della categoria di soggetti incaricati di un pubblico servizio si rinviene all'art. 358 cod. pen. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri

autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico. La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica. Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI

I reati corruttivi trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato, tale da ricomprendere anche le P.A. di Stati esteri). In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere le seguenti:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (ad esempio di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni (concessioni per aree di distribuzione, per derivazioni idroelettriche, ecc.), di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni simili caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della P.A. (relative alla realizzazione o alla conversione di grandi impianti di produzione o similari);
4. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per il Gruppo stesso, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di rischio:

- a) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta (di cui al precedente punto 1) in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza (tenendo conto a tal fine anche della classifica stilata da *Transparency International* per determinare il rischio-paese);

b) la definizione di specifiche convenzioni con organismi pubblici centrali o locali (anche stranieri) per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione o alla conversione di grandi impianti di produzione o similari;

c) la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in associazione con un Partner (ad esempio: *joint venture*, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.);

d) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

Le attività sensibili, dunque, che potrebbero essere utilizzate impropriamente al fine di ricavare denaro o altre utilità idonee ad essere impiegate quale prezzo dell'accordo corruttivo sono:

1. attività di sponsorizzazione e donazione;
2. erogazioni di omaggi e altre liberalità;
3. assegnazione di incarichi di consulenza;
4. selezione del personale;
5. adozione di sistemi di incentivazione manageriale;
6. gestione dei flussi monetari e finanziari;
7. gestione delle informazioni strategiche.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo del modello implementato da Enel è che gli esponenti aziendali, partner e fornitori tutti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle suddette aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo - a regole di condotta atte a prevenire e impedire il verificarsi dei reati corruttivi nei rapporti con la P.A.

In particolare, il modello adottato da Enel, con particolare riguardo ai reati corruttivi, ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui esponenti aziendali, partner e fornitori, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;

b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al modello, esponenti aziendali, partner e fornitori sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- One Company Handbook;
- Codice Etico del Gruppo Enel;
- Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione
- le linee guida, le procedure e le istruzioni operative adottate da Enel in tema di:
 - selezione di Partner e Fornitori;
 - definizione di ruoli e responsabilità in relazione all'adozione e attuazione di sistemi di gestione;
 - partecipazione a gare indette da terzi;
 - gestione delle comunicazioni con analisti finanziari;
 - selezione, valutazione ed attuazione di progetti di investimento;
 - processi di approvvigionamento;
 - donazioni, sponsorizzazioni ed erogazione di omaggi e altre liberalità;
 - selezione del personale;
 - gestione dei flussi finanziari;
 - gestione delle informazioni aziendali;
 - gestione del contenzioso.

Il modello prevede a carico di esponenti aziendali, partner e fornitori, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare i reati corruttivi;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelli corruttivi, possano potenzialmente diventarlo;

3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;

4. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie e/o corruttive.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico è fatto divieto in particolare di:

a) effettuare elargizioni in denaro – di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione – a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari);

b) distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti nell'ambito del Gruppo si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* del Gruppo medesimo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

c) effettuare prestazioni in favore dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

d) riconoscere compensi in favore dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);

2. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio (ad es.: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali).

Per quanto concerne specificamente la gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nel contesto di un procedimento penale - che coinvolga direttamente o indirettamente una o più società del Gruppo - è fatto obbligo a esponenti aziendali, partner e fornitori di:

a) non porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coercizione) ovvero di non dare o di non promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato o comunque coinvolto nel relativo procedimento (in qualità di persona informata sui fatti/testimone, imputato in procedimento connesso):

- non renda dichiarazioni veritiere e/o correttamente rappresentative dei fatti;
- eserciti, ove consentito dalla legge, la propria facoltà di non rispondere, in virtù delle suddette forme di condizionamento;

b) qualora sia chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria (in qualità di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone, imputato in procedimento connesso):

- mantenere il massimo riserbo sulle dichiarazioni rilasciate ove le medesime siano coperte da segreto istruttorio;
- rigettare qualsiasi tentativo volto a condizionare la libera espressione delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In relazione ai principi procedurali specifici di ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti al rispetto delle regole seguenti.

Per ogni singola operazione a rischio, se le caratteristiche della stessa lo richiedono, deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) - su nomina del Dirigente Incaricato - un'apposita Scheda di Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) le P.A. coinvolte nell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub delegate alcune funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- f) la dichiarazione rilasciata dai sub delegati interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare,

1) per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
- invio dell'offerta non vincolante,

- invio dell'offerta vincolante,
- altri passaggi significativi della procedura,
- garanzie rilasciate,
- esito della procedura,
- conclusione dell'operazione;

2) per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

3) per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:

- presentazione delle domande,
- passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con enti locali, ecc.),
- esito delle procedure,
- conclusione dell'operazione;

h) l'indicazione di eventuali fornitori incaricati di supportare l'ente nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali fornitori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);

i) l'indicazione di eventuali partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, ad esempio relative alla previsione di una maggior contribuzione da parte del Gruppo a vantaggio dei partner stessi);

l) la presa d'atto da parte dei fornitori e partner coinvolti nell'operazione a rischio - nella documentazione sottoscritta ai fini dell'instaurazione del rapporto contrattuale - che l'ente nella

conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce ai principi di correttezza e trasparenza contenuti nel Codice Etico, nel Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione e nel Modello e l'impegno degli stessi a conformarsi a principi equivalenti;

m) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda di Evidenza;
2. tenere a disposizione dell'ODV la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza.

Nell'ipotesi in cui i Fornitori non intendano sottoscrivere la presa d'atto e l'assunzione degli impegni di cui al punto l), il Responsabile Interno dovrà informare il proprio superiore gerarchico, che provvederà eventualmente ad autorizzare comunque la stipula del contratto, dandone anche tempestiva informativa all'OdV, con l'indicazione delle ragioni d'eccezionalità e/o d'urgenza per le quali si è ritenuto di adottare tale deroga e procedere ugualmente alla stessa stipula.

Qualora l'OdV ritenga che le ragioni indicate dal Responsabile Interno non siano sufficientemente motivate, dovrà fornirne adeguata informativa all'Amministratore Delegato della Società.

È altresì demandato all'OdV, per le operazioni nelle aree a rischio che non si prestino alla redazione delle Schede di Evidenza, l'individuazione di flussi informativi alternativi comunque atti a garantire un'adeguata tracciabilità e trasparenza dell'operazione stessa.

L'OdV potrà predisporre ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

È demandato all'OdV di esercitare uno specifico controllo sulle suddette deroghe e di queste deroghe dovrà essere data evidenza nelle relazioni annuali al Consiglio di Amministrazione.

Enel, al fine di evitare la commissione dei reati corruttivi nel compimento di attività sensibili, prevede altresì:

a) una gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita volta alla trasparenza e alla tracciabilità degli stessi;

b) che ogni forma di liberalità offerta o promessa ad esponenti della P.A. (intendendosi per tali gli omaggi, le attività di intrattenimento e ospitalità, le donazioni e le sponsorizzazioni) si caratterizzi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volta a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

c) specifiche procedure volte a regolare l'assegnazione e la successiva gestione degli incarichi di consulenza e di prestazione professionale, le quali stabiliscano:

- la segregazione dei ruoli relativi alla richiesta e assegnazione degli incarichi;
- la descrizione da parte dell'unità richiedente dell'esigenza della consulenza richiesta;
- la verifica da parte dell'unità emittente della sussistenza della reale esigenza della consulenza richiesta e della congruità del compenso pattuito;
- la forma scritta dell'accordo e l'indicazione nello stesso del compenso pattuito;
- la verifica dell'effettiva esecuzione dell'incarico da parte dell'unità richiedente;
- l'adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al consulente e in ogni caso escludendo pagamenti in contanti;

d) specifiche procedure volte a regolare il procedimento di assunzione del personale del Gruppo le quali definiscano:

- che l'apertura del procedimento di assunzione sia effettuata esclusivamente sulla base di una reale e comprovabile esigenza aziendale;

- che il processo di selezione veda il coinvolgimento di almeno due aree distinte e che lo stesso sia basato su criteri di oggettività, competenza e professionalità volti ad evitare favoritismi o clientelismi;

e) una regolamentazione dei piani di incentivazione manageriale volta a far sì che gli obiettivi in questi prefissati siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su un risultato possibile, determinato, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento;

f) specifiche procedure volte a definire:

- che le informazioni strategiche di carattere tecnico e/commerciale prodotte all'interno dell'ente siano adeguatamente segregate;

- che la comunicazione di informazioni strategiche all'interno dell'ente sia tracciabile e sempre circoscritta ai soli soggetti autorizzati;

- che la comunicazione di informazioni strategiche verso l'esterno sia preventivamente autorizzata per iscritto dalla funzione competente alla gestione degli stessi;

- che l'accesso ad informazioni strategiche dell'ente da parte di terzi sia sempre corredato dalla sottoscrizione da parte di questi di accordi che ne tutelino la riservatezza e ne impediscano un utilizzo improprio.